

L'accertamento tecnico preventivo (atp) nelle (potenziali) controversie sui finanziamenti bancari

di [Roberto Pasquini](#)

Pubblicato il 19 maggio 2009

allo stato dell'arte, le norme di legge vigenti e le interpretazioni dei giudici sulle "scorrettezze contabili" nelle operazioni di finanziamento (aperture di credito, sbf, mutui, ecc...) collegate ai conti correnti bancari, comportano, di regola, la modifica a favore del cliente, dei saldi di questo particolare tipo di rapporto contrattuale

Allo stato dell'arte, le norme di legge vigenti e le interpretazioni dei giudici sulle "**scorrettezze contabili**" nelle operazioni di finanziamento (aperture di credito, sbf, mutui, ecc...) collegate ai conti correnti bancari, comportano, di regola, la modifica a favore del cliente, dei saldi di questo particolare tipo di rapporto contrattuale.

Per "scorrettezze contabili" si intendono il calcolo di

- **interessi composti** (anatocismo), illegali fino al 2000;

- **interessi "uso piazza"** (ultralegali), nulli per indeterminatezza;

- **“valute”** (antergazioni, postergazioni di addebiti e accrediti), illegali;

- **“commissioni di massimo scoperto”**, nulle dal 2009.

La modifica del saldo del conto corrente a favore del cliente per le “scorrettezze contabili” si verifica praticamente per tutte le imprese che utilizzano il credito bancario e fa sì che spesso i tassi di interesse (globale), applicati alle varie operazioni, superino i limiti fissati trimestralmente, a partire dal 1997, dalla legge 108/96, sfociando così nell'**usura (1)** e nella conseguente applicazione della sanzione della non debenza/restituzione degli interessi usurari, ai sensi dell'art. 1815 del c.c., che va a modificare ulteriormente il saldo.

Ad avviso del sottoscritto, ciò considerato, la **migliore soluzione**, soprattutto per le piccole e medie imprese, gli artigiani, i commercianti ed i professionisti che hanno problemi con le banche, non è la (in ogni caso costosa) procedura di conciliazione/ arbitrato ex d.leg.vo 5/2003 o una (ancora più costosa e lunga) ordinaria controversia civile sulla base della perizia (preventiva) di uno studio specializzato che rilevi le irregolarità dei c/c, ma quella di **chiedere subito un atp** (accertamento tecnico preventivo) ex art. 696 bis c.p.c. (ai fini della composizione della lite), sulla base dell'eventuale rifiuto (espreso o tacito) della banca di procedere al ricalcolo del saldo o tenuto conto di altre contestazioni del rapporto già in atto e da far valere in sede contenziosa.

Con l'atp ex art. 696 bis c.p.c. si tratta solo di chiedere al Presidente del Tribunale (tramite un ricorso) di nominare un consulente tecnico (c.t.u.) che risponda a dei quesiti posti dal ricorrente; il c.t.u. ha poi il compito di proporre alle parti una conciliazione in relazione alla materia della perizia che deve effettuare.

E' opportuno però, prima di chiedere l'atp, contattare gli uffici competenti della banca, con l'assistenza di un team di esperti (avvocato e perito), per effettuare un tentativo di definizione della potenziale controversia, previo un esame, giuridico più che contabile, della documentazione in possesso dell'impresa (contratti, estratti conto, etc...); il team di esperti dovrà predisporre una **relazione preliminare** e poi, nel caso la banca accetti, si procederà all'effettuazione della dettagliata perizia contabile, in via stragiudiziale.

La convenienza dell'atp ex art. 696 bis c.p.c. nelle (potenziali) controversie sui finanziamenti bancari si comprende facilmente, considerando che:

- non si dovrà pagare nessuna (dettagliata) perizia preventiva;

- il c.t.u. dispone dei poteri legali per farsi consegnare dalla banca i documenti necessari ad effettuare una perizia (contabile) completa, mentre ciò non è possibile nella perizia preventiva;

- se non si potrà effettuare la conciliazione, si disporrà, fin dall'inizio della procedura, di una perizia giudiziale (pagata con le tariffe del tribunale), che in altri casi si avrebbe solo con i noti tempi dei processi civili ed inoltre il c.t.u. dovrà dire nella sua relazione che la banca è stata contumace o in **mala fede**, cioè la banca si troverebbe già in una posizione sfavorevole nella eventuale futura causa (ai sensi dell'art. 96 c.p.c.);

- se la banca non si presenta all'atp, non potrà poi certo procedere con un'ingiunzione o un'azione esecutiva o la segnalazione alla Centrale Rischio, contro chi ha già contestato i suoi conti (il credito della banca non è "certo e liquido" e pertanto, in pratica, non si può applicare l'art. 50 Tub);
- se emergono (com'è praticamente certo) irregolarità, le spese (finali) dei legali e dei periti coinvolti nell'atp, saranno evidentemente a carico della banca;
- c'è un risparmio fiscale (non si paga l'imposta di registro) sull'eventuale **transazione**, che i periti (non gli avvocati) possono concordare per evitare la lite;
- se il c.t.u., nell'atp trova, com'è probabile, che c'è usura nelle operazioni creditizie, sarà lui stesso a dover presentare la denuncia penale (ai sensi del quarto comma dell'art. 331 c.p.p.).

Tenuto conto di tutto ciò, appare evidente che la banca avrà tutto l'interesse a conciliare prima che la perizia venga depositata.

Da quanto si vede nei tribunali non sembra però che gli avvocati, il cui contributo è peraltro indispensabile nell'eventuale controversia, siano propensi a consigliare questa strada ai loro clienti, forse perché la materia dei rapporti bancari è particolarmente complessa, in particolare nei suoi ultimi sviluppi sull'accertamento dell'usura (questioni anatocismo, commissione massimo scoperto e applicazione della formula Banca d'Italia) o forse perché l'atp ex art. 696 bis, essendo stato introdotto da poco nell'ordinamento e richiedendo una stretta collaborazione col perito di fiducia (c.t.p.), è una procedura non ancora sufficientemente conosciuta e roduta.

La collaborazione tra l'avvocato ed il c.t.p. a mio avviso è necessaria soprattutto nella redazione del **quesito** (da porre al c.t.u.), in sede di predisposizione del ricorso, ma solo disponendo di un c.t.p. molto ferrato sulla materia (e onesto) si potrà evitare che la banca "condizioni" (e non solo psicologicamente!) il c.t.u. nello svolgimento del suo compito.

L'avvocato dovrà pertanto avvalersi di un professionista con provata esperienza in materia (e la necessaria e reale indipendenza dalle banche, come il sottoscritto) per garantire un corretto rapporto di consulenza con coloro che abbiano un (potenziale) contenzioso dove si richiede un ricalcolo dei saldi nei c/c bancari con fido/sbf e/o un accertamento sui tassi dei mutui, leasing, factoring et similia.

Dr. Gianni Frescura

19 Maggio 2009

NOTE

(1) Per un'ampia illustrazione del fenomeno rinvio al mio articolo "**L'usura è un illecito penale e civile, anche**

nei finanziamenti bancari", che è scaricabile da <http://gestcredit.wordpress.com/usura/>

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l